

353

18.12.2009

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CONVENZIONE

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (C.F. 97113690586), in seguito denominata Agenzia, nella persona del proprio presidente, prof. Renato Balduzzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima;

E

Il Consorzio CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), (P.I. 07728521001) costituito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), dalle Federazioni Nazionali degli Ordini di Veterinari (FNOVI), Biologi (ONB), Infermieri (IPASVI), Ostetriche (FNCO), Psicologi (CNOP), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FNCTSRM), Chimici (CNC), Farmacisti (FOFI), nonché dalle Associazioni professionali dell'Area della Riabilitazione e dell'Area Tecnica, in seguito denominato Consorzio, rappresentato dal Presidente del medesimo, dott. Amedeo Bianco;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la formazione continua, nella seduta del 19 febbraio 2009 - constatata la circostanza che in data 14 maggio 2008 è giunta a conclusione naturale la precedente convenzione avente ad oggetto la "Proseguimento e implementazione del sistema sperimentale di archiviazione, controllo, gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM" - nell'evidenziare la rilevanza delle attività di certificazione dei crediti formativi ECM e nel constatare l'opportunità di assicurare continuità a tali attività fondamentali per l'accertamento dell'adempimento dell'obbligo formativo degli operatori sanitari, ha espresso parere favorevole alla stipula di una nuova convenzione fra il consorzio CO.GE.A.P.S. e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

CONSIDERATO altresì che il predetto Comitato di Presidenza ha stabilito di contattare - tramite il coordinatore - il Comitato Tecnico delle Regioni, in ordine agli aspetti della convenzione che implicano un coordinamento e una coordinazione con le Regioni;

PRESO ATTO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella seduta del 7 maggio 2009, sentito per il tramite del coordinatore, il Comitato Tecnico delle Regioni, ha espresso parere favorevole alla stipula di una nuova convenzione fra il consorzio CO.GE.A.P.S. e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo atto convenzionale per assicurare la regolare prosecuzione delle attività volte al completamento e all'implementazione del sistema sperimentale di archiviazione, controllo, gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM per flussi di partecipazione, definiti in specifici ambiti temporali;

ATTESO che risulta possibile ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera b) del Regolamento dell'Agenzia il quale prevede il ricorso alla trattativa privata con affidamento diretto per "... prestazione di servizi che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti", nonché

dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, poiché il Consorzio CO.GE.A.P.S. è l'unico organismo che individua il numero maggiormente rappresentativo delle figure professionali che operano nell'ambito sanitario e, conseguentemente, è l'unico soggetto economico in grado di attuare il progetto oggetto del presente contratto;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto *"la prosecuzione, lo sviluppo e l'implementazione del sistema sperimentale di archiviazione, controllo, gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM per flussi di partecipazione, definiti in specifici ambiti temporali"*.
2. Le attività oggetto della Convenzione hanno come obiettivo il miglioramento qualitativo ed il potenziamento della impalcatura predisposta e utilizzata nel corso delle precedenti convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quale soggetto istituzionale precedentemente competente in materia.

Articolo 2
(attività)

1. Con le modalità di cui ai successivi articoli e con il supporto di una Segreteria Tecnica, il Cogeaps intende rendere disponibile agli Ordini, Collegi e Associazioni una piattaforma per la certificazione dei crediti acquisiti da ciascun professionista della sanità e fornire agli stessi gli strumenti atti alla emissione di specifici certificati attestanti il numero di crediti ECM acquisiti negli anni 2006-2007 dagli operatori sanitari che ne facciano richiesta.
2. La Segreteria Tecnica, operante presso il Cogeaps, in stretta collaborazione con il responsabile del supporto amministrativo-gestionale e segretario della Commissione nazionale per la formazione continua, è coordinata da un funzionario designato dal Cogeaps che dovrà, a sua volta, coordinarsi con un referente a ciò designato dal predetto responsabile del supporto amministrativo-gestionale. Le attività previste e dettagliatamente descritte nel PIANO OPERATIVO, allegato 1 alla presente convenzione e parte integrante e sostanziale della stessa, sono le seguenti:
 - acquisizione dei crediti maturati dai professionisti che hanno partecipato a corsi ECM accreditati presso il Ministero della Salute negli anni 2006 e 2007;
 - acquisizione dei crediti maturati dai professionisti che hanno partecipato a corsi ECM sperimentali FAD accreditati presso il Ministero della Salute negli anni 2006 e 2007;
 - definizione, in accordo con Agenas, di un tracciato dati, mediante il quale le Regioni possano trasmettere a Cogeaps i crediti maturati negli anni 2002-2007;
 - acquisizione dei crediti maturati dai professionisti che hanno partecipato a corsi ECM accreditati in ambito regionale nel periodo 2003-2007, tramite il tracciato convenuto e condiviso con Agenas. L'attività di importazione riguarderà tutti i dati resi disponibili a Cogeaps entro la data del 30/06/2010;
 - sperimentazione dell'import dati relativo ai crediti maturati dai professionisti in qualità di tutor;
 - predisposizione dei servizi e delle implementazioni software utili alla raccolta dei report dei crediti formativi da parte degli Organizzatori di Formazione, secondo quanto previsto nel Nuovo Sistema ECM. I report verranno raccolti su un tracciato concordato e definito con l'Agenzia.

Articolo 3
(obblighi del Cogeaps)

1. Il Consorzio, di seguito denominato "gestore della sperimentazione", si impegna ad eseguire la sperimentazione, operando in costante collegamento con l'Agenzia, uniformandosi alle direttive che l'Agenzia medesima riterrà di impartire, rispettando i tempi e i costi dettagliatamente descritti nel PIANO OPERATIVO, allegato 1 alla presente convenzione, della quale è parte integrante.

Articolo 4
(responsabile Cogeaps)

1. Il gestore della sperimentazione nomina:
 - quale responsabile scientifico, il dott. Amedeo Bianco;
 - quale responsabile amministrativo, il dott. Gennaro Rocco.
2. Il responsabile scientifico dirige e coordina l'attuazione delle attività necessarie per la sua realizzazione, sceglie autonomamente, e risponde, quindi, del loro operato, lo staff di direzione e di gestione, i consulenti scientifici e quant'altro necessario, nel rispetto dei vincoli di budget assegnati dal gestore della sperimentazione. Il responsabile del progetto ne cura il corretto svolgimento e la realizzazione, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico, come meglio specificato nel successivo articolo 6.

Articolo 5
(verifiche)

1. La realizzazione dei servizi sopra specificati, oggetto della presente Convenzione, dovrà essere eseguita dal gestore della sperimentazione, il quale si deve uniformare alle direttive che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua riterrà di impartire.
2. La reiterata disapplicazione di direttive della Commissione comporterà, previa diffida da parte del Segretario della Commissione medesima, il recesso dalla convenzione da parte dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali.
3. La Commissione si riserva la facoltà di controllare e di monitorare l'anagrafe "ECM" in qualsiasi momento.

Articolo 6
(comitato paritetico tecnico-scientifico)

1. Per la corretta esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione è istituito un Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico.
Il Comitato è così composto:
 - a) un Responsabile del supporto amministrativo-gestionale della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con la funzione di Presidente;
 - b) un componente, di nomina ministeriale, della Commissione nazionale per la formazione continua, designato dal Comitato di Presidenza della stessa;
 - c) un membro designato dal Direttore dell' Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali;
 - d) un componente, di nomina regionale, designato dal Comitato di Presidenza della Commissione nazionale per la formazione continua;
 - e) quattro membri designati dal gestore della sperimentazione.
2. Il presidente nomina il Segretario che avrà, tra l'altro, il compito di redigere il verbale di ogni seduta e di trasmetterlo in visione a tutti i componenti del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico.
3. Il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico decide a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto decide il Presidente.
4. Il Comitato ha sede presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali.
5. I componenti del Comitato paritetico tecnico-scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo. Il rimborso delle predette somme è a carico del gestore della sperimentazione.



Articolo 7

(durata)

1. La Convenzione ha validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'Agenzia dell'avvenuta adozione del provvedimento di approvazione e sottoscrizione della Convenzione medesima.
2. Entro detto termine di validità, il gestore della sperimentazione dovrà assicurare l'attività e la collaborazione descritta nel PIANO OPERATIVO, secondo le specifiche modalità di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

(proroga e risoluzione anticipata)

1. Il termine della sperimentazione potrà essere prorogato dall'Agenzia, sentito il Comitato Paritetico Tecnico Scientifico, per un periodo di norma non superiore a tre mesi e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza, su formale, motivata e documentata richiesta, inoltrata dal Responsabile entro 90 giorni antecedenti la data di scadenza naturale della presente convenzione.
2. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'articolo 12.
3. L'Agenzia può riservarsi la facoltà di risolvere, se necessario, la presente convenzione senza che il gestore della sperimentazione abbia nulla a pretendere oltre gli effettivi documentati costi sostenuti fino al momento della risoluzione del rapporto.
4. E' inteso che, anche in caso di risoluzione del rapporto, i risultati delle attività svolte, anche se parziali, restano di proprietà dell'Agenzia.

Articolo 9

(documentazione finale)

1. Entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presente Convenzione, il gestore della sperimentazione dovrà essere in grado di consegnare i risultati dell'attività svolta all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e di mettere a disposizione la relativa documentazione tecnica, compreso un documento illustrativo di tutto il lavoro svolto e di tutto quanto previsto dal PIANO OPERATIVO.

Articolo 10

(relazioni periodiche)

1. Il gestore della sperimentazione dovrà rendicontare all'Agenzia il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, trasmettendo, con cadenza trimestrale, apposite relazioni che contengano indicazione dei costi effettivamente sostenuti e dei risultati conseguiti.
2. Alla scadenza dell'accordo, il gestore della sperimentazione dovrà trasmettere, unitamente alla relazione relativa all'ultimo trimestre, la relazione finale esplicativa di tutto il lavoro svolto, come indicato al precedente articolo 9.

Articolo 11

(penali)

1. Qualora, per cause imputabili al gestore della sperimentazione, la disponibilità per l'Agenzia di quanto precisato all'articolo 9 avvenga oltre il termine stabilito dallo stesso articolo, od oltre l'eventuale periodo di proroga concesso, saranno applicate le seguenti penali:
 - fino a 20 gg. di ritardo, la detrazione del 5% sull'importo totale netto;
 - per un ritardo da 21 a 30 gg., la detrazione dell'8% sull'importo totale netto;
 - per un ritardo da 31 a 60 gg., la detrazione dell'11% sull'importo totale netto.

Qualora il ritardo nella consegna del prodotto finale fosse superiore a due mesi oltre i termini sopra riportati, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, senza che il gestore della sperimentazione abbia nulla a pretendere per il lavoro compiuto o da consegnare, salvo il rimborso delle spese - comunque decurtate in misura del 30% risultante a carico del gestore a norma del successivo art. 12 - effettivamente sostenute e documentate per il lavoro sino a quel punto svolto.

Articolo 12
(contispettivo)

1. L'importo complessivo, stabilito per i servizi oggetto della presente Convenzione è di euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) ridotta a euro 245.000/00 (duecentoquarantacinquemila/00) per effetto del miglioramento del prezzo pari al 2% dell'importo contrattuale, dovuto all'esonero del deposito cauzionale definitivo, compresa IVA al 20%, pari a euro 43.400, comprensivo di ogni e qualsiasi spesa relativa a materiale impiegato, a mezzi d'opera, a prestazioni, ad IVA e a quant'altro si renda necessario ai fini dello svolgimento del piano di lavoro.
2. l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è esonerata da qualsiasi responsabilità per questioni che dovessero sorgere tra i soggetti giuridici facenti parte del Consorzio in relazione al pagamento, nonché per le questioni che dovessero sorgere con le risorse utilizzate per la Segreteria Tecnica, indicata nella presente Convenzione.
3. Il gestore della sperimentazione renderà al Comitato Paritetico tecnico-scientifico le attività svolte e i relativi costi sostenuti in proprio tramite dichiarazione di spesa in cui saranno valorizzati gli apporti in giornate uomo, uso di mezzi tecnici, di mezzi consumabili, di beni e servizi destinati allo svolgimento della sperimentazione. Le dichiarazioni di spesa dovranno essere sottoscritte dai rispettivi responsabili delle attività rendicontate.

Articolo 13
(pagamento)

1. Il pagamento dell'importo complessivo di 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00), comprensivo di IVA ove dovuta, verrà disposto mediante versamento dell'importo sul C/C n.567233/72, ABI 6230, CAB 3202, CIN T, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza Ag.1 00192 Roma, via Cola di Rienzo 23/D intestato al gestore della sperimentazione con le seguenti modalità:
 - a) il 30% dell'importo globale sarà erogato alla comunicazione, da parte del Gestore della sperimentazione, dell'avvenuto inizio della sperimentazione stessa;
 - b) un ulteriore quota pari al 35% dell'importo globale, previsto al completamento della fase di predisposizione e realizzazione nell'ambito della piattaforma già esistente, all'avvio delle attività di registrazione anagrafica e acquisizione dei crediti maturati dai professionisti e, comunque, non oltre il termine del primo semestre;
 - c) il saldo del 35% a completamento di tutti gli adempimenti previsti nella convenzione e, comunque, non oltre il termine del secondo semestre.
2. Il gestore della sperimentazione dovrà tempestivamente e formalmente comunicare al Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico il completamento degli adempimenti relativi a ciascuna fase; il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico dovrà trasmettere al Comitato di Valutazione, di cui al successivo art. 14, la relativa documentazione con il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto completamento della corrispondente fase.

Articolo 14
(Comitato di Valutazione)

1. Con delibera del Direttore dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è istituito un Comitato di Valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nell'ambito del PIANO OPERATIVO allegato al presente atto convenzionale. Il Comitato di Valutazione è composto da



cinque membri, di cui uno operante presso il supporto amministrativo gestionale della Commissione nazionale per la formazione continua.

I pagamenti di cui al precedente articolo 13, comma 1 - punti b e c, sono subordinati al parere positivo che il Comitato di Valutazione dovrà rendere entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico. Di ogni seduta del Comitato di valutazione è redatto verbale a cura di uno dei funzionari del Comitato stesso.

Articolo 15

(procedure di acquisizione chiarimenti)

1. Per il pagamento della seconda rata il gestore della sperimentazione dovrà trasmettere al Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico una relazione intermedia, curata e firmata dal Responsabile, sullo stato di attuazione complessivo della relativa fase, non oltre 30 giorni dalla scadenza prevista all'articolo 13.
2. Nel caso in cui la relazione non consenta al Comitato di comprendere lo stato di avanzamento della sperimentazione, il Comitato stesso ha la facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche. Le procedure per l'acquisizione di chiarimenti e per eventuali verifiche dovranno concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta al gestore della sperimentazione.
3. Nel caso permangano contestazioni, il Comitato, tramite il presidente, sottoporà alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua le proprie argomentazioni, allegando obbligatoriamente le controdeduzioni prodotte per iscritto dal gestore della sperimentazione, che è tenuto comunque ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

Articolo 16

(modifiche e integrazioni)

1. Durante lo svolgimento della sperimentazione potranno essere apportate modifiche al progetto, tali comunque da non stravolgere l'impianto complessivo previsto dal Programma operativo allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'assenso del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico con nota motivata a firma del Responsabile del progetto.
2. Nel caso di contestazioni, il Comitato, tramite il presidente, sottoporà alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua le proprie argomentazioni, allegando obbligatoriamente le controdeduzioni prodotte per iscritto dal gestore della sperimentazione, che è tenuto comunque ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

Articolo 17

(sospensione del finanziamento)

1. Nel caso in cui il gestore della sperimentazione non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente articolo 15, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento verrà disposta anche per mancata o irregolare attuazione della sperimentazione, determinando, in tale caso, la richiesta da parte dell'Agenzia stessa della restituzione delle somme già erogate, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione della sperimentazione meglio descritta nel PIANO OPERATIVO.
2. Nel caso permangano contestazioni, il Comitato, tramite il presidente, sottoporà alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua le proprie argomentazioni, allegando obbligatoriamente le controdeduzioni prodotte per iscritto dal gestore della sperimentazione, che è tenuto comunque ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione stessa e provvedere anche all'eventuale restituzione delle somme precepite, entro l'anno contabile successivo alla definizione del procedimento.



Handwritten signature and initials.

Articolo 18

(saldo)

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 35% di cui al precedente articolo 13, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, il gestore della sperimentazione dovrà inviare al Comitato Paritetico Tecnico Scientifico una relazione conclusiva sui risultati conseguiti a firma del Responsabile del progetto.

Detta relazione dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, relative alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo concesso e dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del Progetto.

3. Nel caso in cui la relazione non sia considerata esaustiva, il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico attiverà le procedure previste all'articolo 16 della presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta al gestore della sperimentazione.
4. Nel caso permangano contestazioni, il presidente del Comitato sottoporà alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua le argomentazioni del Comitato, allegando obbligatoriamente le controdeduzioni prodotte per iscritto dal gestore della sperimentazione, che è tenuto comunque ad accettare quanto sarà deciso in sede di Commissione.

Articolo 19

(trattamento dei dati)

1. I risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, dal gestore della sperimentazione e dai singoli componenti il Consorzio per i loro fini istituzionali e per gli usi consentiti dalla legge.
2. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito della presente collaborazione non potranno essere divulgati prima della loro eventuale pubblicazione da parte dell'Agenzia.
3. Per le finalità di cui alla presente Convenzione, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali autorizza il gestore della sperimentazione ad accedere alle informazioni ed agli atti in disponibilità alla segreteria della Commissione nazionale ECM.
4. Eventuali "dati sensibili" dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Il gestore della sperimentazione si impegna a tal fine, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, alla riservatezza su tutte le informazioni ed i dati di cui verrà a conoscenza in forza della presente Convenzione.
6. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari prende e dà atto, ad ogni conseguente effetto di legge, che le soluzioni progettuali del gestore della sperimentazione sono tutelate dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.

Articolo 20

(esclusione di interessi)

1. Il gestore della sperimentazione riconosce che la presente convenzione è interamente regolata dalle condizioni odierne sottoscritte e dalle disposizioni della Contabilità Generale dello Stato di cui ai RR.DD. 18/11/1923 n. 2440 e 23/05/1924 n. 827 - e successive modificazioni - nonché dal D.Lgs. n. 163/2006. Le norme del codice civile saranno applicate se non in contrasto con quelle appena elencate.
2. In particolare il gestore della sperimentazione non potrà chiedere interessi di qualsivoglia natura o entità a causa del trascorrere del tempo dalla data di emissione della fattura a quella di effettiva percezione del credito in conseguenza di adempimenti burocratici di controllo e di accertamento della spesa effettuati dall'Agenzia a norma di legge, regolamento e ordinamento interno, se non nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti materia (D.lgs. 231 del 9 ottobre 2002).



A handwritten signature or set of initials is written in the bottom right corner of the page.

Articolo 21
(foro competente)

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma.
Per tutti gli effetti della presente Convenzione, il gestore della sperimentazione elegge domicilio
Piazza Cola di Rienzo 80, 00192 Roma.

Articolo 22
(imposta di registro)

1. Le spese di copia, bollo e l'imposta di registro relative alla presente Convenzione sono a carico del gestore della sperimentazione ai sensi della legge 790/1975.
2. La ricevuta dell'avvenuto pagamento delle sopra indicate spese sarà consegnata dal gestore della sperimentazione all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Articolo 23
(esonero deposito cauzionale)

1. Il gestore della sperimentazione è esonerato dal prestare deposito cauzionale definitivo, come previsto dall'art. 54 del R.C.G.S., avendo apportato al corrispettivo previsto un miglioramento del prezzo del 2% (pari a euro 5.000/00), come previsto dall'articolo 9.


Articolo 24
(norma finale)

1. La presente Convenzione è redatta in quattro originali di cui una per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, una per il Consorzio e due per l'Ufficio del Registro.
2. La presente Convenzione consta di ventiquattro articoli, redatti in otto pagine, di cui sette interamente scritte e l'ottava scritta fin qui.

Roma,

IL CONSORZIO CO.GE.A.P.S.
IL RAPPRESENTANTE

(Dott. Amedeo Bianco)



AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI
IL PRESIDENTE

(Prof. Renato Balduzzi)



PIANO OPERATIVO

Le attività previste nell'ambito della Convenzione, di cui il presente PIANO OPERATIVO costituisce parte integrante e sostanziale, tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e il Consorzio COGEAPS, sono le seguenti:

- acquisizione dei crediti maturati dai professionisti che hanno partecipato a corsi ECM accreditati presso il Ministero della Salute negli anni 2006, 2007;
- acquisizione dei crediti maturati dai professionisti che hanno partecipato a corsi ECM sperimentali FAD accreditati presso il Ministero della Salute negli anni 2006, 2007;
- definizione, in accordo con Agenas di un tracciato dati, mediante il quale le Regioni e le Province autonome, che hanno avviato il sistema di formazione continua presso il loro territorio, possano trasmettere a Cogeps i crediti maturati negli anni 2002-2007;
- acquisizione dei crediti maturati dai professionisti che hanno partecipato a corsi ECM accreditati in ambito regionale nel periodo 2003-2007, tramite il tracciato, di cui sopra, convenuto e condiviso con Agenas. L'attività di importazione riguarderà tutti i dati resi disponibili al Cogeps entro la data del 30/06/2010;
- sperimentazione dell'import-dati relativo ai crediti maturati dai professionisti in qualità di tutor.
- predisposizione dei servizi e delle implementazioni software utili alla raccolta dei report dei crediti formativi da parte degli Organizzatori di Formazione, secondo quanto previsto nel Nuovo Sistema ECM. I report verranno raccolti su un tracciato concordato e definito con Agenas. Il tracciato unico di report per la raccolta delle partecipazioni da parte dei Provider e Provider FAD è comprensivo delle seguenti informazioni:
 1. identificazione del provider;
 2. identificazione dell'evento con le informazioni relative alla tipologia di formazione;
 3. tipologia di accreditamento;
 4. identificazione del Professionista;
 5. attività svolta e convenzioni con SSN;
 6. posizione organizzativa/ libera professione del Professionista.

La presente copia si compone di n. 10 fogli
tutti conformi all'originale.



A large, stylized handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

Budget: (Ipotesi a 250.000 Euro, IVA inclusa, con riduzione del 2%)

	Imponibile euro	Importo compresa IVA - euro
Responsabile progetto	41.600	49.920
Segreteria	60.000	72.000
Servizi di Data Center e Gestione Piattaforma	30.000	36.000
Sviluppo applicativi	60.000	72.000
Comunicazione ed organizzazione eventi	10.000	15.080
Totale	201.600	245.000

Dettaglio voci di costo:

Consulente tecnico progetto: consulente tecnico Cogeaps.

Segreteria: Personale (2 persone) con compito di segreteria e helpdesk in orario di ufficio per la gestione dei report da parte degli organizzatori di eventi e per l'assistenza ai Professionisti su tematiche ECM.

Servizi di Data Center e Gestione Piattaforma: servizi di gestione sistemistica e manutenzione hardware e software, conservazione dell'infrastruttura tecnologica presso data center qualificati. Servizi di sicurezza e tutela della banca dati.

Sviluppo applicativi: attività con fornitori per lo sviluppo applicativo dei servizi per import report, organizzatori di formazione e la gestione degli import dati.

Comunicazione ed organizzazione evento: budget per la partecipazione ad eventi connessi alla diffusione del sistema COGEAPS, rivolti agli operatori sanitari, agli ordini, collegi e associazioni, nonché alle Regioni e alle Province autonome.

10... fogli
è conforme all'originale

